

ASSOCIAZIONE COMUNI COMPRENSORIO TRIGNO-SINELLO



Ente Capofila: Comune di San Salvo
Piazza Amendola (Mercato Coperto) – 66050 San Salvo
SUAP Tel. 0873/ 346365 CELL. 366 6540126
Fax. 0873/ 346678
e-mail: info@trignosinello.it

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO N° 73859

(AUA ai sensi dell'art. 4 comma 4 e 5 del DPR 59/2013
con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi)

Il numero identificativo della marca da bollo utilizzata
per il presente provvedimento è 01190282084981 e la
stessa è stata annullata e sarà conservata a cura della ditta.

Intervento nel Comune di VASTO

Il Responsabile del Procedimento

Vista la domanda presentata il 20/07/2018 prot. n. 9241, da: MANSI ANTONELLA nata a Siena il 28/04/1974 CF:MNSNNL74D68I726A in qualità di presidente della ditta: HADRI TANKS SRL, PI: 02446970697 con sede a Vasto (CH) in Via Osca 89, per l'autorizzazione unica ambientale e contestuale esecuzione di lavori di adeguamento e modifica dello stabilimento "deposito costiero", ai sensi dell'art. 4 comma 4 e 5 del DPR 59/2013, in Via Osca 89 a Vasto, su area identificata al catasto come di seguito:

FoglioNCT	ParticellaNCT	FoglioNCEU	ParticellaNCEU	SubNCEU
9	4043			

VISTA la documentazione tecnica allegata alla istanza, predisposta dai tecnici ing. Pierluigi Marino e dott. Francesco D'Alessandro;

VISTA la nota Protocollo n. 9434/2018 del 24/07/2018 di indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 – Forma semplificata modalità asincrona;

VISTA la documentazione presentata dal richiedente e successive integrazioni;

VISTO il D. L.gs 31/03/1998 n. 112;

VISTO il D.P.R. 160/2010,

VISTI i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti, con relative prescrizioni:

- Capitaneria di Porto nota prot. 5699 del 21/08/2018 con cui si comunicava che gli interventi proposti non ricadono in zona portuale;**
- Autorità di Bacino nota prot. 237104 del 28/08/2018 parere favorevole con condizioni;**
- SASI nota prot. 6780 del 06/09/2018 in cui si comunica che: "poiché le acque di prima pioggia saranno trattate come rifiuto e avviate a smaltimento quindi questo ufficio non ha titolo ad esprimersi per il parere inerente lo scarico dei reflui provenienti dalla raccolta delle acque di prima pioggia";**
- ASL Siesp nota prot. 48049U18 del 18/10/2018 parere favorevole con condizioni;**
- Regione Abruzzo DPC024 nota prot. 226103 del 08/08/2018 comunica che: "poiché le acque di prima pioggia saranno trattate come rifiuto e avviate a smaltimento l'ufficio non risulta avere alcun titolo per esprimere parere";**
- ARAP nota prot. 9617 del 12/11/2018 concede il nulla osta alla compatibilità d'uso dell'intervento;**
- ARAP Servizi nota prot. 1791 del 31/10/2018 concede il nulla osta al rilascio del provvedimento conclusivo;**
- SABAP nota prot. 18774 del 10/12/2018 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;**
- Comune Vasto nota prot. 1473 del 09/01/2019 ha trasmesso l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni prot. 1066 del 08/01/2019;**
- Soprintendenza Archeologica nota prot. 2918 del 25/02/2019 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni;**
- ARTA nota prot. 59557 del 10/12/2019 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;**
- Regione Abruzzo DPC002 Comitato CCR-VIA ha trasmesso giudizio favorevole con prescrizioni n. 3109 del 29/10/2019;**
- Comune Vasto nota prot. 40382 del 10/07/2019 esito favorevole VINCA con mitigazioni;**
- Comune Vasto nota prot. 2751 del 15/01/2020 parere favorevole Comitato Gestione Riserva Punta Aderci;**
- Comune Vasto nota prot. 2751 del 15/01/2020 parere favorevole su valutazione acustica;**
- Comune Vasto nota prot. 2751 del 15/01/2020 parere urbanistico favorevole;**

VISTA la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi del 15/01/2020 prot. n. 690 di acquisizione di tutti i pareri e con la quale si rimandava alla Regione Abruzzo la adozione della determinazione di Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTA la determinazione della Regione Abruzzo DPC025/19 del 21/01/2020 con la quale veniva adottata la Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli abilitativi:

lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

lettera e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTA la nota protocollo n. 2751 del 15.01.2020 circa il rilascio del parere conclusivo da parte del Comune di Vasto;

VISTA la documentazione integrativa per il rilascio del Provvedimento Conclusivo (Marca da bollo) pervenuta sul Portale telematico il 29.11.2019;

VISTE le disposizioni di legge, nazionali e regionali vigenti in materia urbanistica, edilizia, commercio, igiene, sicurezza del lavoro;

Visto l'atto costitutivo dell'Associazione tra Enti Locali per l'attuazione del Patto Territoriale Trigno – Sinello, rogato in data 06 e 26 ottobre 1999 con atti.2.6465 e 6477 di Rep. e registrato a Vasto rispettivamente il 18 ottobre e 11 novembre 1999;

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, dichiara concluso il procedimento e

AUTORIZZA

la ditta: HADRI TANKS SRL sopra generalizzata ad eseguire i lavori descritti in premessa e ricadenti in zona D1, del vigente strumento urbanistico del Comune di VASTO, alle seguenti condizioni:

- che vengano rispettate le prescrizioni riportate negli atti istruttori e pareri sopra richiamati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che prima dell'inizio dei lavori venga prodotta l'autorizzazione sismica da parte del competente Servizio del Genio Civile Regionale;
- che per la COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI venga utilizzata la modulistica unificata e standardizzata, approvata con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, corredata di tutta la documentazione necessaria (*ricevuta di accatastamento/variazione catastale effettuata presso L'Agenzia del Territorio dell'Ufficio Provinciale o dichiarazione attestante la non variazione di classamento, eventuale attestato di prestazione energetica, formulario di avvenuto smaltimento dei rifiuti presso ditta autorizzata, etc.*);
- che le comunicazioni riguardanti l'inizio e la fine dei lavori, complete dell'apposita modulistica, la documentazione necessaria e i relativi allegati, dovranno essere sottoscritte digitalmente e trasmesse sul portale <http://www.trignosinello.it/> nella sezione **“INVIO INTEGRAZIONI PRATICA”** della pagina **“RIEPILOGO”** (si consiglia di inserire complessivamente allegati di dimensione massima di 25 Mb e nominati senza l'uso di caratteri speciali).

Inoltre:

RILASCIA

alla ditta: HADRI TANKS SRL sopra generalizzata, Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per i seguenti titoli abilitativi:

lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

lettera e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

relativamente allo stabilimento "deposito costiero" su area identificata al catasto al foglio 9 particella 4043 in Via Osca 89 nel Comune di Vasto;

conformemente all'autorizzazione adottata con determinazione dirigenziale n. DPC025/19 del 21/01/2020 della Regione Abruzzo a condizione che vengano rispettate le indicazioni e prescrizioni riportate nell'autorizzazione sopra richiamata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le funzioni del Suap, ai sensi del D.P.R. 160/2010 e di quanto stabilito dalla convenzione istitutiva e dalla strutturazione dello stesso, è esclusivamente quella di ricevere le singole pratiche, verificare la correttezza delle stesse sotto il profilo formale e trasmetterle al Comune di riferimento che ha la funzione di controllo sostanziale; conseguentemente, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, oggettivi, urbanistici, sanitari, commerciali resta in capo al

Comune di riferimento in quanto è quest'ultimo il soggetto che ha il potere/dovere di controllo e tutela del proprio territorio, nonché titolare del potere repressivo e sanzionatorio.

Al Comune competente territorialmente si chiede di verificare il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio – Autocertificazione Antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) tramite il portale BDNA della Prefettura competente.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 u.c. della legge 241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, o entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Salvo, li 29/01/2020

IL COORDINATORE TECNICO
(ing. Michele Saraceni)
Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DELSUAP
(Dott. Aldo D'Ambrosio)
Firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC025/ 19

DEL 21/01/2020

DIPARTIMENTO Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

SERVIZIO Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA

OGGETTO: D.P.R 59/2013 – AUA - HADRI TANKS Srl - Stabilimento sito Via Osca 89 - 66054 Vasto - Atto di adozione – Pratica **SUAP 73859**

Impresa	HADRI TANKS Srl
P.IVA/C.F.	02446970697
Sede Legale/ Sede Stabilimento	Via Osca 89 - 66054 Vasto
Gestore dello stabilimento	MANSI Antonella
Attività	Stoccaggio acido solforico, acido fosforico e Idrossido di sodio 50%

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- VISTO** il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133);
- VISTA** la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - “Norme in materia ambientale”;
- VISTA** la Legge Regionale 22 novembre 2001, n. 60 e s.m.i. - “Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche”;
- VISTA** la Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. - “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale 04 agosto 2015, n. 668 – “D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale- indirizzi in materia di applicazione della

disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura”;

- VISTO** il Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 51/9 e 51/10 del 16/12/2015;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517 – “Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2”;
- VISTO** il vigente Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria;
- VISTA** la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 – “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”;
- VISTO**
- Che la ditta **HADRI TANKS Srl** per lo stabilimento sito Via Osca 89 - 66054 Vasto, ha richiesto prima la variazione di una parte della titolarità dell’AIA n. 8/2006, a seguito della acquisizione dei serbatoi (ex Puccioni SpA), poi ha presentato la domanda in AUA al SUAP (*Trigno Sinello*);
 - Che la ditta in parola ha richiesto l’AUA, per i seguenti titoli abilitativi (*art.3 del DPR 59/2013*):
- lettera c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- lettera e)** comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;;*
- RICHIAMATO** per quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento, Determinazione di Conclusione della Conferenza di Servizi del SUAP (*Trigno Sinello*) del **15/01/2018**;
- PRESO ATTO**
- ✓ Del parere dell’ARTA, evidenziato dal SUAP, pervenuto a questo servizio il 10/12//2019 prot. 0346595;
 - ✓ Del Parere ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, datato 18/10/2018 prot. 48049U18CH;
 - ✓ Del Parere del Comune di Vasto, datato 15/01/2020
- PRESO ATTO** di adottare, in endo-procennimento, l’AUA presentata dall’impresa in parola, facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati di competenza di altri Enti e Organismi previsti, dalla normativa vigente, per l’esercizio dell’attività dell’impresa e non ricompresi espressamente dal presente atto;
- ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 - “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari




DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

A. **di adottare** ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. 59/2013, l’atto endo-procedimentale per l’**Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)**, da trasmettere al competente SUAP che provvederà al rilascio del titolo in conformità con quanto stabilito dall’art. 2 del D.P.R. 59/2013, per lo stabilimento della ditta **HADRI TANKS Srl, Via Osca 89 - 66054 Vasto (CH)**, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*
- Ai sensi dell’articolo 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013, la presente autorizzazione ha una durata di 15 (quindici anni) che decorrono dalla data del rilascio del provvedimento all’impresa da parte del SUAP competente, essa deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell’istanza (relazione tecnica schemi impiantistici, planimetrie, ecc.) e delle eventuali integrazioni, a disposizioni degli Enti/Organismi preposti ai controlli.

B. **di specificare** che l’A.U.A. è subordinata all’osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico – gestionali riportate:

-  del Parere Favorevole dal rappresentante dell’**ARTA**, pervenuto a questo servizio il 10/12/2019 prot. 0346595 (**Allegato 1**), con le relative prescrizioni.
-  del Parere Favorevole dal rappresentante dell’**ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti**, datato 18/10/2018 prot 48049U18CH (**Allegato 2**), con le relative prescrizioni.
-  del Parere Favorevole dal rappresentante del **Comune di Vasto**, datato 15/01/2020 (**Allegato 3**), con le relative prescrizioni;

C. **di rispettare il QRE** che è parte integrale e sostanziale della presente autorizzazione (**Allegato 4**) datato 05/06/2018;

D. di attenersi a quanto descritto nella documentazione presentata per l’autorizzazione dell’AUA.

L’esercente deve fare riferimento anche alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- ✓ Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento, al fine di accertarne l'efficienza;
- ✓ Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla Norma UNI EN e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
- ✓ Opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o di guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro otto ore successive all'evento alla Autorità Competente, al Comune, all'ARTA e ASL competenti per territorio.
- ✓ Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
- ✓ di specificare che in materia di sanzioni si fa riferimento alle norme settoriali.

AVVERTE CHE

- La Regione Abruzzo, in qualità di autorità competente, ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/2013, può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza, ove ricorrano i casi previsti nel suddetto comma.
- L'impresa che intenda effettuare modifiche dell'attività e/o dell'impianto è tenuta a rispettare quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
- La domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata al SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, secondo le modalità indicate all'art. 5 del D.P.R. 59/2013.
- Nel caso di modifica del Gestore dello stabilimento all'impresa è fatto obbligo di comunicare detta modifica.

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento endo-procedimentale, in modalità telematica, al competente SUAP che provvederà a rilasciare il titolo all'impresa e, contestualmente, a trasmetterlo ai destinatari di seguito elencati [tra cui sono ricompresi anche i soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), del D.P.R. 59/2013 coinvolti nel procedimento]:

- Regione Abruzzo, - DPC 025 Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA;
- Comune di Vasto (CH);
- ARTA - Distretto Provinciale di Chieti,
- ASL02 di Lanciano-Vasto-Chieti,

per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

INFORMA CHE

- Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Abruzzo, o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni, ai sensi di legge.
- Il rispetto di quanto prescritto nella presente AUA costituirà condizione necessaria per il successivo rinnovo della stessa.
- Eventuali autorizzazioni inerenti ai medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto cessano di essere validi al momento in cui la presente autorizzazione diventa vigente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Enzo Franco De Vincentiis)

Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Iris FLACCO)

Firmato digitalmente

Al **S.U.A.P. TRIGNO-SINELLO**

Piazza San Vitale, 1
66050 San Salvo (CH)
suaptsedilizia@pec.it

Alla **Regione Abruzzo**

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali

**Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria,
SINA**

Ufficio Autorizzazioni Emissioni – AUA PE-CH
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

p.c. **HADRI TANKS s.r.l.**

hadritankssrl@legalmail.it

OGGETTO: Richiesta di Provvedimento Conclusivo n. **73859**. - Indizione conferenza dei servizi decisoria ex art.14, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.- Forma semplificata modalità asincrona - rif. pratica SUAP AUA 68374 – ditta HADRI TANKS s.r.l. – Vasto (CH).

In riferimento a quanto in oggetto ed a riscontro della Vs nota PEC del 05/11/2019, acquisita al protocollo ARTA con il numero 52840/2019 del 05/11/2019, premesso che:

- la ditta HADRI TANKS srl, nasce per cessione di un ramo di azienda da parte di Puccioni S.p.A. (ora Puccioni 1888 s.r.l.) avvenuta nel 2013, e svolge attività di stoccaggio di acido solforico e di acido fosforico, precedentemente autorizzata alla ditta Puccioni S.p.A. con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 8 del 09/06/2006, successivamente aggiornata con AIA n. 39/20 del 26/02/2008, rilasciata dalla Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA;

- la porzione ceduta ha riguardato i seguenti impianti:

- 1) Serbatoi deposito costiero n° 1, 2, 3, 4 dedicati allo stoccaggio di acido solforico) da 1000 mc cadauno (punti di emissione E13, E14, E15, E16);
- 2) Serbatoio deposito costiero n°5 (dedicato allo stoccaggio di acido fosforico) da 1000 mc (punto di emissione E24);

3) N° 1 gruppo elettrogeno di emergenza da 250 KW (punto di emissione E27, emissione scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera dd) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);

- la società HADRI TANKS S.r.l. ai sensi dell'art. 29 – nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in data 15/03/2017, presenta una comunicazione di modifica non sostanziale della porzione dell'installazione IPPC per la quale aveva richiesto la voltura di titolarità di autorizzazione;

- la modifica consiste, come riportato nella documentazione aziendale, in:

“1) variazione della modalità di approvvigionamento dell'acido solforico e dell'acido fosforico;

2) riattivazione del serbatoio deposito costiero n° 6 da 1000 mc, per lo stoccaggio di acido fosforico oppure di idrossido di sodio al 50%, associato al punto di emissione in atmosfera E26;

3) stoccaggio di idrossido di sodio al 50% (in alternativa all'acido fosforico) nel serbatoio deposito costiero n°5;

4) installazione di guardie idrauliche sugli sfiati di tutti serbatoi di stoccaggio”;

- la società HADRI TANKS S.r.l., in data 26/02/2018, presenta istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per 3 dei 7 titoli abilitativi disciplinati dal D.P.R. n. 59/2013:

1) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

2) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

3) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995 n. 445;

- la società HADRI TANKS S.r.l., in data 11/06/2018, rettifica l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale stornando dal novero dei titoli da acquisire quello relativo agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- preso atto della documentazione aziendale trasmessa dal SUAP con nota PEC del 21/03/2018, ed acquisita al protocollo ARTA il 21/03/2018 con il numero 11550/2018; e della successiva documentazione aziendale trasmessa dal SUAP con PEC del 12/06/2018, ed acquisita al protocollo ARTA il 12/06/2018 con il numero 25124/2018, che in parte integra e sostituisce la precedente;

- vista la nota del Comune di Vasto datata 09/04/2018 e relativa relazione tecnica del 06/04/2018 a firma del Responsabile del procedimento Arch. Gisella La Palombara, con cui, tra le altre cose, è stata richiesta la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e la sospensione del Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);



- vista la nota del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione n. RA/332076/18 del 27/11/2018, acquisita al protocollo ARTA con il numero 50959/2018 del 28/11/2018, con cui ha comunicato che è necessario sottoporre l'istanza in oggetto al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni contenute nella stessa;

- preso atto della Determinazione di sospensione della conferenza dei servizi decisoria in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis e 14 ter della L.241/1990, acquisita al protocollo ARTA con il numero 1914/2019 del 17/01/2019, con cui il SUAP Trigno-Sinello, in qualità di Autorità Competente del Provvedimento Conclusivo n. **73859**, *"... comunica che al fine di consentire l'istruttoria e l'espressione del relativo parere di competenza da parte degli enti coinvolti si sospende il presente procedimento fino all'ottenimento dei pareri espressi relativi alla VIA e VINCA..."*;

- considerato che l'art. 3 comma 4 del D.P.R. 59 /29013 stabilisce quanto segue: *"nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti"*;

- considerato che il comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, stabilisce quanto segue *"I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi"*;

- visto che il Comune di Vasto, in qualità di Autorità Competente per le procedure di Valutazioni di Incidenza Ambientale (VINCA), con nota 40116 del 09/07/2019 del Settore 4° - Urbanistica e Servizi ha espresso *"... parere favorevole in merito alla valutazione di incidenza dell'intervento di adeguamento deposito costiero per lo stoccaggio dell'acido solforico e dell'acido fosforico ... con le mitigazioni e prescrizioni di seguito indicate ..."*;

- visto che il Comitato CCR-VIA, in qualità di Autorità Competente in materia di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), con giudizio n. 3104 del 29/10/2019 ha espresso per lo stabilimento in oggetto parere favorevole con prescrizioni che qui si intendono integralmente richiamate;



- visto quanto stabilito nella parte V dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. *"norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"*;

- visto quanto stabilito nell'allegato 3 della D.G.R. 517 del 25/05/2007 *"... per le sostanze inquinanti non ricomprese nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 si stabiliscono i seguenti valori limite alle emissioni ..."*;

si comunica:

che fatte salve le prescrizioni riportate nel giudizio n. 3104 del 29/10/2019 del Comitato CCR-VIA, che qui si intendono integralmente richiamate, e le prescrizioni e mitigazioni contenute nel parere del Comune di Vasto, nota 40116 del 09/07/2019 del Settore 4° - Urbanistica e Servizi, che qui si intendono integralmente richiamate;

preso atto della documentazione aziendale trasmessa dal SUAP con nota PEC del 21/03/2018, ed acquisita al protocollo ARTA il 21/03/2018 con il numero 11550/2018; e della successiva documentazione aziendale trasmessa dal SUAP con PEC del 12/06/2018, ed acquisita al protocollo ARTA il 12/06/2018 con il numero 25124/2018, che in parte integra e sostituisce la precedente;

si esprime per quanto di competenza, nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), parere favorevole.

In merito agli aspetti emissivi si riportano di seguito le proposte per le eventuali prescrizioni che il Servizio Regionale in indirizzo, in qualità di Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), voglia adottare.

- Per quanto concerne il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (ex marcia controllata) ed il relativo numero di campionamenti da realizzare, si propone, per i punti da E13, E14, E15 E16, E24 e E26, per tale periodo, una durata non inferiore a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a due.

- Per quanto concerne il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime di ciascun impianto, si propone, per tale periodo, una durata non superiore a sessanta giorni.



- Per quanto concerne la periodicità dei controlli di competenza del Gestore si conferma la frequenza semestrale, già in essere, per la misurazione negli effluenti gassosi della concentrazione delle sostanze chimiche e dei parametri fisici.

- Per quanto concerne le caratteristiche ed il posizionamento delle sezioni di misurazione dei punti di emissione si ritiene, conformemente a quanto stabilito dal legislatore, punto 3.5 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che esse devono essere conformi alle disposizioni contenute nella norma UNI EN 15259:2008.

- Per quanto concerne l'accessibilità e l'agibilità in sicurezza al punto di prelievo di ciascun camino si ritiene necessario che i sistemi di accesso degli operatori al punto di prelievo e misura e le aree di lavoro dei siti di misura dei punti di emissione devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Chim. Roberto Cocco





REGIONE ABRUZZO

ASL N 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi, 17/19 – 66100 CHIETI

C.F. – P. IVA 02307130696

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

Via Marco Polo, 55/a – 66054 Vasto (CH)

Vasto, 18/10/2018

• SEGRETERIA - VASTO

0873-308605

Prot. n. 48049/18-CH

Spett.le REGIONE ABRUZZO

DPC - Dipartimento Opere Pubbliche,

Governo del Territorio e Politiche Ambientali

DPC026-Servizio Gestione dei Rifiuti.

Ufficio Attività Tecniche.

Via Catullo,2

65124 PESCARA

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le Patto Territoriale

Trigno Sinello

Sportello Unico per le

Attività Produttive

Piazza A. Moro, 1

66050 SAN SALVO (CH)

OGGETTO: Parere igienico-sanitario: Procedimento di autorizzazione in A.U.A., ai sensi e per gli effetti ex D.P.R. N. 59 del 13 marzo 2013.

Richiesta titolo abilitativo: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per stabilimenti, ex art. 269, Parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

RICHIEDENTE: Hadri Tanks S.r.l., sedente in Via Osca n 89, Zona Ind.le del Comune di Vasto (CH).

Il Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl 2 Lanciano – Vasto – Chieti in persona del Dirigente Medico Dr.ssa Fonte Rosaria D'Alessandro,

Vista la richiesta formulata dalla S.r.l. Hadri Tanks, in atti, tendente ad ottenere titolo abilitativo emarginato in oggetto nell'ambito del procedimento A.U.A. per lo stabilimento corrente alla Via Osca n 89, Zona Ind.le del Comune di Vasto (CH) per: *"Stoccaggio e commercializzazione di acido fosforico, di acido solforico e di idrossido di sodio al 50%"* codice ATECO 52101;

Preso atto della documentazione presentata a corredo dell'istanza ed in nostro possesso;

Considerato che le acque di prima pioggia verranno raccolte in due serbatoi e conferite a ditta autorizzata per lo smaltimento di rifiuti pericolosi e che le acque di seconda pioggia verranno convogliate nella rete delle acque bianche consortili;

Vista la normativa vigente in materia di tutela della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Considerato che l'attività di che trattasti è classificabile in "*Prima Classe*", ex Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 "*Elenco delle industrie insalubri di cui all'art 216 del T.U.L.S.*", ed insiste in zona compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti;

ESPRIME

Parere favorevole all'autorizzazione di cui al presente, ai seguenti termini e condizioni:


1. Il puntuale rispetto dei limiti di emissione come da Q.R.E. validato dalla C.d.S.;
2. Siano rese disponibili, per gli addetti ai lavori della ditta, le schede di sicurezza delle sostanze chimiche utilizzate nei processi di lavorazione, in lingua italiana e aggiornate al Regolamento Europeo 830/2015 in modifica del REACH 2006 e che, gli stessi lavoratori/addetti siano informati dei rischi di esposizione a tali sostanze;
3. Sia assicurato lo smaltimento dei rifiuti secondo quanto prescritto *ex lege*.
4. L'impresa resti impegnata:
 - a garantire la protezione delle matrici ambientali e procedere all'esecuzione della pulizia delle aree con interventi ordinari e straordinari;
 - a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e rispettare tutte le procedure di sicurezza finalizzate a garantire la tutela della salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi.;
 - ad adottare nell'esercizio delle attività ogni misura e/o cautele tali da non arrecare danno o molestia alla salute del vicinato o agli eventuali recettori esposti ;

Fatte salve le competenze istituzionali degli altri Enti/Organi di controllo.

Parere composto da n. 2 (due) pagine.

Distinti saluti.

Il Dirigente medico del Servizio
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
(Dr.ssa *Rosaria D'Alessandro*)





MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

SETTORE 4° "Urbanistica e Servizi" Sportello unico per l'Edilizia

Prot. _____

Vasto, 15-01-2020

Spett.le

SUAP TRIGNO SINELLO
P.ZA ALDO MORO
66050 SAN SALVO - CH
suaptsedilizia@pec.it

Alla Ditta/tecnico

HADRI TANKS S.R.L.
Via Osca, 89
66054-VASTO - CH
hadritankssrl@legalmail.it

STUDIO DI INGEGNERIA MARINO
Via Madonna dell'Asilo, 53
66054 VASTO CH
pierluigi.marino@ingpec.eu

OGGETTO: Pratica edilizia n. CE - 120 – 2018 / SUAP 73859
Ditta : HADRI TANKS S.R.L.

Con riferimento alla Indizione della C.d.S. relativa alla pratica in oggetto, pervenuta il 24.07.2018 prot. 40585, per lavori di adeguamento e modifica dello stabilimento “deposito costiero” della ditta in oggetto,

Richiamate le proprie note del 02.11.2018 prot. 58850 (trasmissione relazione tecnica giuridica), del 09.01.2019 prot. 1473 (autorizzazione paesaggistica n. 1066 del 08.01.2019), del 10.07.2019 prot. 40382 (Valutazione di Incidenza ambientale prot. 40116 del 09.07.2019),

Vista la nota dello SUAP Trigno Sinello pervenuta il 05.11.2019 prot. 62226, con la quale si comunicava il termine per la conclusione del procedimento e si sollecitava l'espressione dei pareri conclusivi,

considerato che, in data 14.01.2020 si è riunito il Comitato di gestione della Riserva Punta Aderci, il quale ha espresso il parere favorevole con le condizioni riportate nell'allegato verbale,

Considerato che, per quanto riguarda l'impatto acustico è stato espresso parere favorevole con condizioni, datato 15.01.2020, come da documento allegato,

Tutto quanto premesso e considerato, si comunica il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento con le condizioni e prescrizioni tutte riportate nelle autorizzazioni/ provvedimenti/verbali/pareri sopra richiamati che qui si danno per integralmente riportati anche se non trascritti.

Distinti saluti.

La Responsabile del Procedimento
Arch. LA PALOMBARA GISELLA

Firmato digitalmente da: Gisella La Palombara
Data: 15/01/2020 11:29:12



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Bandiera Blu 1996-1997-1998-1999-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015
2016-2017-2018-2019

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

SETTORE IV URBANISTICA E SERVIZI SERVIZIO ECOLOGIA, AMBIENTE E SANITA'

Tel. – Fax 0873/309425 – Email ecologia@comune.vasto.ch.it

Oggetto: Ditta: HADRY TANKS S.R.L. - Valutazione documentazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95. Posa in opera di nuovi impianti per l'adeguamento del deposito costiero per lo stoccaggio e commercializzazione di acido fosforico, acido solforico e idrossido di sodio al 50%.

VISTE le richieste dello SUAP Trigno-Sinello del 12/03/2018, ns. Prot. n. 13491 (Prat. SUAP AUA n. 68374/URB 153-2018), e del 31/07/2018, ns. Prot. n. 41713 (Prat. n. 73859/CE 120-2018), riunite in un unico procedimento come da nota dello stesso SUAP Trigno-Sinello del 12/09/2018, ns. Prot. n. 49761 del 14/09/2018;

VISTA la Relazione Tecnica di Impatto Acustico per l'espressione del parere in oggetto, allegata alle istanze sopra richiamate;

VISTO il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica (PCZA) approvato con Deliberazione di CC. n° 41 del 04/04/2011;

VISTI gli elaborati tecnici allegati alle predette richieste dai quali si evince che l'intervento in questione sarà realizzato in Via Osca n. 89 di questo Comune;

VISTO che l'area oggetto di intervento come dal predetto Piano Comunale, rientra in zona classificata di Classe Acustica VI (Aree esclusivamente industriali) nella quale, ai sensi del DPCM 14 Novembre 1997, devono essere rispettati i seguenti Valori-Limite in LAeq aB(A) in periodo diurno e notturno:

emissione	immissione	qualità
65-65	70-70	70-70

VISTA la citata Relazione di Impatto Acustico del 22/02/2018 redatta dal Tecnico Competente in Acustica, Dr. Francesco D'Alessandro, iscritto all'Ordine dei Chimici di Roma Interregionale Lazio, Umbria, Molise e Abruzzo con n°1336, con la quale lo stesso, a seguito di misurazioni e valutazioni preliminari, ha dedotto che *"I livelli di immissione e di emissione delle sorgenti sonore asservite all'impianto in progetto, relativamente alla classe acustica di appartenenza (classe VI secondo il Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Vasto – CH), risultano inferiori ai valori limite stabiliti dal DCPM 14/11/1997 nel periodo di riferimento diurno"*,



Bandiera Blu 1996-1997-1998-1999-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015
2016-2017-2018-2019

MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

SI ESPRIME

parere favorevole, ai sensi delle normative in oggetto richiamate, con obbligo di rispetto dei limiti acustici stabiliti dal PCZA approvato con deliberazione di CC. n. 41 del 04/04/2011 ed in premessa meglio evidenziati, con la seguente condizione:

I valori limite previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica sopra richiamato devono essere rispettati sia nel periodo diurno che nel periodo notturno.

Vasto, 15.01.2020

**LA R.P.O. SERVIZIO AMBIENTE
ECOLOGIA E SANITA'
(Arch. Gisella La Palombara)**

/GF

Firmato digitalmente da: Gisella La Palombara
Data: 15/01/2020 11:28:42



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-309408

SETTORE URBANISTICA – SUB DELEGA AMBIENTALE

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(D.Lgs. 22 GENNAIO 2004, N. 42 e succ. mod. ed int.)

Legge Regionale 13.02.2003 n.2 e s.m.i. "disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali"

PROT. N. 1066

VASTO 08/01/2019

OGGETTO: INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO DEPOSITO COSTIERO-POSA IN OPERA NUOVI IMPIANTI E LAVORI EDILI PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE" ubicati in Via Osca (area industriale Punta Penna) - foglio 9 part. 4043 - DITTA: HADRI TANKS S.R.L. Pratica Edilizia CE n. 120/2018 – SUAP 73859

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione tecnico illustrativa di accompagnamento al progetto redatta dall'arch. La Palombara Gisella in data 02/11/2018 da considerarsi quale parte sostanziale e motivazionale del presente provvedimento, dalla quale si evince la conformità dell'intervento prospettato con le prescrizioni contenute nel D.M. 02.02.1970 (vincolo paesaggistico) e nel Piano Regionale Paesistico (P.R.P.);

VERIFICATA la completezza documentale dell'istanza e trasmessi gli atti progettuali e la relazione tecnica illustrativa dell'intervento alla Soprintendenza, con nota prot. n. 58852 del 02/11/2018, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004;

CONSIDERATO che la Soprintendenza, con proprio parere del 10/12/2018, prot. n. 18774, si è espressa favorevolmente con riferimento alla compatibilità paesaggistica dell'intervento prospettato, conformemente a quanto già rilevato dal tecnico istruttore di questo Comune;

VISTO il Piano Regionale Paesistico vigente;

VISTO il Piano Regolatore Generale vigente;

RICHIAMATO il protocollo d'intesa del 25.01.2010 sottoscritto dal Ministero BAP e la Regione Abruzzo in merito all'applicazione delle procedure di cui all'art. 146 del D.lgs 42/04;

VISTO il d.lgs n. 42/04 art. 146, comma 9, "codice dei beni culturali e del paesaggio";



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-309408

SETTORE URBANISTICA – SUB DELEGA AMBIENTALE

VISTO il D.P.R. 31/2017 art. 11;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

RILASCIA

L'AUTORIZZAZIONE di cui in epigrafe alla ditta HADRI TANKS S.R.L. per l'intervento di: "ADEGUAMENTO DEPOSITO COSTIERO-POSA IN OPERA NUOVI IMPIANTI E LAVORI EDILI PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE" ubicato in Via Osca (area industriale Punta Penna) - 66054 VASTO (CH), catastalmente identificato al foglio 9 part. 4043 NCEU, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza e meglio specificate nelle premesse del presente provvedimento.

/mdp/



IL DIRIGENTE
Monteferrante dott. Stefano

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.
Il presente provvedimento fa salvi i diritti dei terzi e le eventuali autorizzazioni di altri Enti ed Amministrazioni.



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO

PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E SERVIZI

Prot. 40116

del 09.07.2019

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE DPR 357/97 e ss.mm.

RICHIEDENTE: HADRI TANKS SRL

Sede legale e operativa: Via Osca, 89- 66054 Vasto (CH)
PI: 02446970697

Attività: ADEGUAMENTO DEPOSITO COSTIERO PER LO STOCCAGGIO DELL'ACIDO SOLFORICO E DELL'ACIDO FOSFORICO.

Ubicazione: Via Osca. In catasto Fg. 9 part. 4043.

Zonizzazione PRG vigente:

Lo stabilimento esistente ricade in zona industriale D1 del PRG vigente ed è posto in prossimità del Sito di Interesse Comunitario SIC IT7140108 Punta Aderci-Punta della Penna,.

- All'interno del PRT del Consorzio per l'Area di sviluppo del Vastese (ARAP), ricade in zona industriale di ristrutturazione e completamento.
- Nel PAN, Piano di Assetto Naturalistico della Riserva regionale naturale guidata Punta Aderci: Zona R8 – fascia di rispetto.

E' sottoposto, inoltre ai seguenti vincoli:

- o Archeologico;
- o PAI vincolo di scarpata;
- o Paesaggistico (art. 142 lettera a) e lettera c));

SIC: n. IT7140108 "Punta Aderci – Punta della Penna"

VALUTAZIONE

Premessa

La ditta HADRI TANKS srl nasce per cessione di un ramo di azienda da parte di Puccioni SPA (ora Puccioni 1888 srl) avvenuta nel 2013, e svolge attività di stoccaggio di acido solforico e di acido fosforico, precedentemente autorizzata alla ditta Puccioni SPA con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 8 del 09.06.2006, successivamente aggiornata con AIA n. 39/20 del 26.02.2008, rilasciata dalla Regione Abruzzo, servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria e SINA;

Il 12.03.2018, prot. n. 13491, è pervenuta tramite lo SUAP Trigno Sinello la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale AUA per le emissioni in atmosfera e per gli scarichi delle acque di prima pioggia. Con nota prot. 18978 del 09.04.2018 è stata richiesta documentazione integrativa tra cui lo studio di incidenza ambientale sul SIC 108 "Punta Aderci-Punta della Penna", inerente gli effetti dell'attività svolta dalla ditta HADRI TANKS srl sul sito di interesse comunitario.



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO

PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E SERVIZI

L'AUA, richiesta inizialmente, riguardava la modifica definita "non sostanziale" (art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006) dello stabilimento rispetto alla AIA n. 8/2006 di Puccioni, in corso di rinnovo presso la Regione Abruzzo. Poiché l'attività di stoccaggio è stata separata dallo stabilimento Puccioni, l'AUA da rilasciare dovrà essere una nuova Autorizzazione e non una modifica dell'AIA intestata ad altra ditta.

L'istanza di AUA è stata modificata il 13.06.2018 prot. 31587, con l'invio di documentazione sostitutiva, tra cui l'allegato C denominato *"Screening ai fini dell'esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA) a seguito di presentazione di domanda AUA ai sensi del DPR n. 59 del 13 marzo 2013"*.

In data 24.07.2018, prot. 40585, è pervenuta dallo SUAP Trigno Sinello la pratica inerente i lavori di adeguamento e modifica dello stabilimento industriale "deposito costiero", SUAP 73859 (ns. rif CE 120-2018).

Il 04.09.2018, con nota prot. 47705, la ditta ha chiesto di riunire in un unico procedimento (SUAP 73859) i due procedimenti aperti per l'autorizzazione unica ambientale AUA (SUAP 68374 - URB 153-2018) e per i lavori da eseguire (SUAP 73859 - CE 120-2018);

La richiesta è stata integrata con la documentazione di seguito indicata:

- 05.09.2018 prot. 47816, screening VINCA;
- 16.10.2018 prot. 55697 integrazione per Autorizzazione paesaggistica;
- 30.10.2018 prot. 58497, integrazioni fascia di rispetto scarpata.

Pubblicazione

L'avviso è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Vasto e sul sito istituzionale dell'Ente per 30 giorni, dal 11.07.2018 al 10.08.2018, con prot. 38097. Non sono pervenute osservazioni.

Intervento

L'attività produttiva svolta nello stabilimento, consiste nello stoccaggio e commercializzazione di acido fosforico, acido solforico e idrossido di sodio al 50%, che arrivano nel deposito costiero tramite navi-cisterne che approdano al porto di Vasto. Dalle cisterne delle navi, il prodotto viene rilanciato nei serbatoi di stoccaggio tramite un sistema di pompe e condotte interrato esistenti.

I serbatoi di stoccaggio esistenti, delle dimensioni di mt 12,192 di diametro e h 9,140, sono:

- a) n. 4 per il deposito dell'acido solforico (punti di emissione E13, E14, E15, E16) da mc 1000 cadauno, posti entro vasca di contenimento, e tra loro comunicanti tramite apposita condotta;
- b) n. 2 serbatoi per deposito acido fosforico e idrossido di sodio, da mc 1000, posti entro vasca di contenimento (pt. Emiss. E 24);

Il deposito è dotato di sistemi di sicurezza, collegati ad un sistema computerizzato di gestione, comandato tramite cabina elettrica, dotato di impianto antincendio. La linea di adduzione dell'acido è dotata di saracinesche manuali, di valvole di controllo e di non ritorno. Ogni serbatoio è dotato, inoltre, di indicatore di livello ad ultrasuoni.



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO

PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E SERVIZI

Sono previsti sistemi di abbattimento delle emissioni dei serbatoi 5 e 6 (idrossido di sodio al 50%), costituiti da una *“guardia idraulica”*, ovvero da *“un apposito serbatoio opportunamente dimensionato per le portate aeriformi in gioco”*.

Nello stabilimento è ubicata una condotta interrata che trasporta l'acido dai serbatoi costieri fino allo stabilimento della ditta Puccioni SPA, che passa al di sotto della strada Via Osca.

L'intervento proposto consiste nell'adeguamento dei due serbatoi destinati allo stoccaggio della soda caustica al 50%, e dei relativi sistemi che permettono le operazioni di carico e scarico della stessa; riguarda inoltre l'inserimento di presidi depurativi finalizzati all'abbattimento delle emissioni provenienti dai 6 serbatoi di stoccaggio, e la posa in opera di due serbatoi fuori terra, da posizionarsi all'interno dei due bacini di contenimento, necessari per la raccolta delle acque di prima pioggia, che saranno smaltite come rifiuto.

Le opere sono descritte nella nota della ditta datata 11.06.2018 (ns. prot. 31957 del 13.06.2018), inviata ad integrazione della pratica precedente (URB 153-2018), nello screening VINCA, e nella relazione illustrativa Allegato I (luglio 2018) alla pratica CE 120-2018 / SUAP 73859.

Gli impianti da installare ed i lavori da eseguire sono i seguenti:

- A- bacino di contenimento dei serbatoi di soda caustica al 50%:
 - ◆ Inserimento di n. 2 serbatoi “guardia idraulica”, uno per ogni serbatoio di stoccaggio, necessari a neutralizzare eventuali tracce di soda e di acido fosforico contenute negli sfiati dei serbatoi SR5 e SR6;
 - ◆ N. 1 serbatoio polmone, necessario a pompare la soda in arrivo dalle navi e spingerla ai due serbatoi SR5 e SR6;
 - ◆ N. 1 serbatoio di raccolta delle acque di prima pioggia della capacità di circa mc 4;
 - ◆ Pilastrini in profili metallici HEA necessari al sostegno delle nuove tubazioni, con altezza variabile dai 5,00 mt ai mt 11,50 (complessivamente n. 17 sostegni);
 - ◆ N. 3 gruppi di pompe.
- B- bacino di contenimento dei serbatoi acido:
 - ◆ N. 4 serbatoi guardia idraulica, uno per ogni serbatoio di stoccaggio necessari a neutralizzare eventuali tracce di acido solforico negli sfiati dei quattro serbatoi SR1, SR2, SR3, SR4;
 - ◆ N. 1 serbatoio di raccolta delle acque di prima pioggia della capacità di circa mc 9;
- Area esterna alle vasche. Realizzazione piazzola di sosta in cls delle dimensioni di mt 15,00 x mt 3,50 x mt 0,25 necessaria alla sosta delle autobotti durante le operazioni di carico e scarico. Tale piazzola avrà anche la funzione di contenere sversamenti accidentali durante il carico.

Verifica Impatto Ambientale (VIA)

La documentazione per la verifica di assoggettabilità (VA) dell'intervento alla VIA è stata inserita sul sito della Regione Abruzzo – Servizio valutazioni ambientali, il 27.02.2019. La VA è stata pubblicata sul sito regionale dedicato il 06.03.2019.



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO

PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E SERVIZI

Comitato di gestione

Parere richiesto il 02.11.2018 prot. 58871.

Autorizzazione paesaggistica

Rilasciata il 08.01.2019 n. 1066 ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004.

Commissione comunale di Valutazione Ambientale (CCVA)

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 16.02.2018 è stata istituita La Commissione di Valutazione Ambientale, i cui componenti, esperti ambientali sono stati nominati, a seguito di procedura selettiva, con Determinazione del Settore IV n. 110 del 04.07.2018. Il lavoro della commissione ha riguardato la fase di screening e la valutazione appropriata (livello II) della VINCA secondo le procedure previste nelle linee guida comunitarie.

• Screening

Il giorno 08.10.2018, Verbale N. 1/2018, si è tenuta la prima riunione della CCVA (convocata con nota prot 51140 del 21.09.2018, alla quale è stata allegata la documentazione tecnica), che, in merito al procedimento in oggetto, ha espresso il parere che segue:

“La Commissione, dopo aver analizzato lo screening presentato e le tecniche proposte dalla ditta per il contenimento delle emissioni, stabilisce che i componenti consegneranno i propri pareri sotto forma di relazione entro il giorno 17 ottobre prossimo”.

L'esito della CCVA è stato comunicato al componente assente alla riunione Dott. Prof. Andrea Mazzatenta con nota prot. 54024 del 08.10.2018.

Il 31.10.2018 si è tenuta la seconda riunione della CCVA (convocata con nota prot. 57118 del 23.10.2018), Verbale N. 2/2018, nella quale la commissione ha richiesto le seguenti integrazioni e chiarimenti:

“La Commissione evidenzia che l'intervento comporta l'inserimento di una nuova sostanza (idrossido di sodio o soda caustica) che può avere effetti esplodenti se posta in contatto con le sostanze acide, e reazioni esotermiche, se poste in contatto con l'aria. E' necessario conoscere le quantità e le modalità di smaltimento delle sostanze tampone utilizzate per evitare il diretto contatto tra sostanze acide e basiche (soda caustica), per la loro neutralizzazione, e gli effetti delle stesse nella eventualità di dispersione accidentale delle medesime sostanze negli ambienti circostanti. Tali sostanze tampone non sono state indicate con carattere di dettaglio. E' necessario indicare le specie faunistiche attualmente esistenti (anche prioritarie), ed in particolare il bentos in ambito marino, di cui è necessario evidenziare i parametri ecotossicologici relativi alla soda caustica e alle eventuali dispersioni in fase di carico e scarico o di incidente; occorre indicare la potenziale incidenza che il rumore generato dalle guardie idrauliche può avere sugli spostamenti degli ungulati residenti nella zona, con potenziali ricadute negative sugli ambienti tutelati. Per quanto attiene l'avifauna del SIC, occorre indicare i potenziali effetti lesivi delle emissioni acustiche, legati alla capacità riproduttiva, consultando ad esempio gli studi recenti esistenti (KLEIST ET AL 2018 PNAS 115 (4); Antze e Koper 2018 R. SOC.OPEN SC. 5(5)). Fornire infine relazione dettagliata inerente la fase di cantierizzazione delle opere da realizzare.”



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO

PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E SERVIZI

L'esito della 2° riunione della CCVA è stato trasmesso alla ditta proponente, ed allo SUAP Trigno Sinello, nell'ambito del procedimento per l'esecuzione dei lavori prat. CE 120-2018 / SUAP 73859, il 02.11.2018 prot. 58850.

La ditta HADRI TANKS ha trasmesso la documentazione integrativa (ns. prot. 62259 del 20.11.2018) che è stata inviata ai componenti della CCVA il 30.11.2018 prot. 64173, unitamente alla convocazione della 3° riunione della commissione.

Si riporta di seguito lo stralcio del verbale Nr. 3/2018 della riunione della CCVA, tenutasi il giorno 11.12.2018:

"... il responsabile del Servizio Ambiente richiama la documentazione integrativa pervenuta dalla ditta il 20.11.2018 prot. 62259, e riferisce che con nota prot. 18/319272 del 16.11.2018 la Regione Abruzzo Servizio valutazioni Ambientali, ha comunicato che il procedimento deve essere assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Intervengono alla riunione i tecnici consulenti della ditta Hadri Tanks srl, la quale ha chiesto di partecipare alla commissione con nota del 27.11.2018 prto, 63315. La società è stata invitata a partecipare al fine di fornire eventuali chiarimenti (prot. 65694 del 10.12.2018): Ing. Casaccia Ludovica, Ing Pierluigi Marino.

L'ing. Casaccia illustra le integrazioni già pervenute, e fornisce i chiarimenti che sono stati richiesti nel corso della discussione inerenti principalmente il processo di carico delle sostanze acide e basiche, e l'incidenza del rumore. I consulenti della ditta riferiscono che le sostanze non vengono a contatto tra di loro poiché contenute in cisterne differenti che afferiscono a bacini di contenimento per ciascuna sostanza. I consulenti della ditta chiariscono, inoltre, che la condotta di carico è unica che sarà sottoposta a specifico lavaggio prima dell'utilizzo delle diverse sostanze. Le acque di lavaggio saranno smaltite con autospurgo dalla ditta specializzata preposta a tali operazioni. Vengono illustrate la cantierizzazione e le procedure di sicurezza. Per quanto attiene la parte biologica ed i parametri ecotossicologici, i consulenti, nel precisare che l'ambito marino non è compreso nel SIC, riferiscono che è esclusa la possibilità di sversamenti in quanto la condotta di carico del prodotto dal porto è sottoposta a controlli di pressione nei giorni precedenti all'operazione ed inoltre la stessa condotta è rivestita di materiale assorbente. Per l'impatto acustico sono stati effettuati rilievi fonometrici già contenuti nella documentazione pervenuta, dai quali è possibile rilevare che l'incremento del rumore, derivante dalla nuova attività, risulta essere trascurabile rispetto allo stato di fatto, nell'ordine di circa 2 db, percepito al confine del SIC in complessivi 38 db.

Si consegna ai componenti copia della nota della ditta datata 16.11.2018 -Risposta alla richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte della commissione comunale per la Valutazione di Incidenza Ambientale-. Si stabilisce che il parere conclusivo sarà trasmesso al Comune di Vasto entro il giorno 07.01.2018."

I componenti della CCVA hanno trasmesso i pareri conclusivi prot. 891 del 07.01.2019 (Dott. Prof. Andrea Mazzatenta), prot. 1550 del 09.01.2019 (Dott. Daniele Galassi), prot. 1661 del 10.01.2019 (Dott. Agr. Nicola Zinni).

Con nota prot. 2175 del 11.01.2019 questo Settore ha comunicato alla ditta proponente l'esito della fase di Screening dalla quale è emersa la significatività dell'incidenza dell'intervento sul SIC Punta Aderci-Punta della Penna, rendendosi necessario procedere con le fasi successive allo screening presentato, e cioè ad una valutazione d'incidenza completa dell'intervento proposto, secondo



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO

PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E SERVIZI

quanto stabilito dalla guida metodologica della Commissione europea, relativa alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE, e quindi con il "Livello II: valutazione appropriata" della VINCA, indicato nelle linee guida comunitarie stesse.

- **Livello II: valutazione appropriata**

La documentazione relativa alla seconda fase della valutazione di incidenza ambientale è pervenuta il 01.03.2019, in 4 parti, prot. nn. 12043, 12238, 12250, 12338.

La seduta della CCVA è stata convocata con nota prot. 14436 del 11.03.2019, e successive modifiche, per il giorno 29.03.2019, verbale n. 2/2019, alla quale hanno partecipato anche i proponenti che hanno chiesto di illustrare, in sede di seduta della Commissione, alcuni punti della relazione presentata in considerazione della complessità dei contenuti.

La Commissione, in considerazione della corposità e complessità della relazione presentata dalla ditta istante, si è riservata un approfondimento degli elaborati presentati, al fine di fornire un giudizio compiuto in merito alla VINCA.

La commissione, convocata nuovamente il 09.05.2019, con nota prot.26976, per il giorno 24.05.2019, nel verbale nr. 3/2019, si è espressa come segue:

"Il Dirigente invita i componenti ad esprimersi sul procedimento. Il prof. Mazzatenta rileva che nella documentazione corposa presentata non è indicato un indice di rischio chimico e biologico derivante dall'introduzione, nelle fasi di stoccaggio e/o lavorazione, di una nuova sostanza (idrossido di sodio al 50%), utile alla valutazione di una potenziale ricaduta sul SIC. Rileva inoltre delle incongruenze, nello studio, tra le quantità da stoccare (25.000 o 31.000 tonnellate), e evidenza che lo stoccaggio e commercializzazione dell'idrossido di sodio sembrerebbe diventare la principale attività. Il prof. Mazzatenta ritiene altresì riportare le risultanze dello studio finanziato dalla ditta Puccioni all'università di Teramo sul fraterno.

Il dott. Galassi conferma il parere favorevole già espresso nel mese di ottobre, ritenendo che l'inserimento delle guardie idrauliche previsto sia sicuramente un intervento migliorativo in quanto consentirà l'abbattimento delle emissioni in atmosfera, rispetto alla situazione attuale.

Il dott. Zinni ritiene che il parere della commissione deve attenere al rischio reale di incidenza sulla fauna e sulla flora, e che il sistema di smaltimento delle acque di prima pioggia adottato, e le guardie idrauliche, secondo quanto riportato nello studio presentato, limiteranno tale impatto. Inoltre lo studio del rumore non evidenzia impatti significativi sul SIC. Ritiene inoltre che, in considerazione del rischio potenziale dell'attività, occorre che sia comunque eseguito un monitoraggio ambientale. Il dirigente invita i componenti a stilare le relazioni conclusive da consegnare entro 10 giorni dalla data della presente."

L'esito della commissione è stato comunicato al proponente, allo SUAP Trigno Sinello ed alla Regione Abruzzo, Servizio Valutazioni Ambientali e Servizio politiche energetiche, qualità dell'aria e SINA, con nota prot. 30753 del 17.05.2019.

I componenti della commissione hanno trasmesso i loro pareri conclusivi, allegati al presente provvedimento, che di seguito si riassumono:

All.A - Dott. Daniele Galassi – prot. 31325 del 29.05.2019 " ... omissis ..La trattazione redatta dal proponente conferma quanto emerso nella prima valutazione circa la non significatività degli effetti potenziali sul SIC IT7140108 dovuti alla modifica proposta. Le principali fonti di disturbo potenziale



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO

PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E SERVIZI

dello stato di naturalità del vicino SIC sono: Rumore; Emissioni in atmosfera. Per valutare l'influenza del rumore generato dalle attività della ditta sono stati effettuati ulteriori studi fonometrici dai quali emerge che le emissioni sonore non influenzano in alcun modo il clima acustico ai margini del SIC. Tale conclusione è confermata anche da uno studio più approfondito sulle frequenze sonore.

Le emissioni in atmosfera si generano esclusivamente durante le operazioni di carico dei serbatoi (12 volte l'anno). Il carico d'inquinanti in atmosfera apportati dagli sfiati dei serbatoi attualmente presente è trascurabile sia in termini di quantità che di frequenza di immissione. L'installazione delle guardie idrauliche porterà ad una riduzione delle emissioni in atmosfera: -72% per l'acido solforico e -19,2% per l'acido fosforico. Le modifiche previste determinano un decremento del traffico veicolare di circa il 2%, mentre le emissioni dovute al traffico navale risultano inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale....omissis. Dalle analisi effettuate emerge una assenza di significatività delle interferenze provocate sul SIC dall'insieme di tutte le attività in essere ed in progetto. Per i suddetti motivi è ragionevole concludere che non ci siano incidenze significative sia sulle componenti abiotiche che biotiche, sulla loro condizione ecologica nonché sulla dinamica delle popolazioni, determinate dalle nuove attività proposte dalla ditta in oggetto”.

All.B - Dott. Prof. Andrea Mazzatenta- prot. 32579 del 04.06.2019.

“...omissis. Come già ampiamente discusso, nei pareri alla fase di Screening, l'introduzione di nuova sostanza 'idrossido di sodio al 50%', in movimentazione e stoccaggio in continuità con acidi, impone attenta riflessione sui potenziali rischi ambientali e sulle diverse competenze autorizzative, già complesse come descritto dal Proponente a pag. 9 - Quadro Autorizzatorio.

In particolare, l'introduzione di nuova sostanza pericolosa (Tab. 1) incompatibile con gli acidi, a. solforico e a. fosforico, per produrre, se posti involontariamente in contatto, forte reazione esotermica con rischio di esplosione, suggerirebbero di ottenere tutte le autorizzazioni di sicurezza ambientali ed un'attenta analisi ai sensi del Decreto Legislativo del 26 giugno 2015, n. 105 (controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) e.s.m.i. relativamente al rischio potenziale di un effetto domino, per avere in adiacenze altri impianti chimici tra cui uno in 'Direttiva Seveso' con codice NO013 (EcoFox).... Omissis. Persistono, in quanto non sufficientemente chiarite, diverse criticità precedentemente rilevate e che, ad ogni buon fine, si torna a riepilogare:

1. la possibilità di incidente chimico, intrinseca nelle operazioni che si intendono porre in atto, non appare opportunamente valutato e non viene restituito idoneo indice, né probabilità secondo quanto di prassi. Pertanto, in tale carenza, in via cautelativa, il rischio chimico e biologico è da assumere come rilevante per il S.I.C., giusto Principio di precauzione;
2. il riferimento alle biocenosi marine è voluto espressamente, in quanto si ritiene atto a valutare se l'attività esistente, e quella futura, possa aver avuto o avrà effetto diretto o indiretto sull'ambiente del S.I.C., in quanto area prossima. Infatti, l'istanza assume analoga considerazione di quanto prescritto in precedenza per il Fratino e il Gabbiano. A riguardo, è utile acquisire i risultati dello studio dell'Università di Teramo;
3. uno studio ad hoc sull'impatto acustico ha la funzione di chiarire se le frequenze prodotte, non la pressione in dB, possono alterare il comportamento e la riproduzione della fauna protetta del S.I.C. (a corollario è necessario chiarire se presenta dati reali misurati pag. 38 e 45 oppure dati teorici vedi pag. 7). Le affermazioni di seguito riportate non possono essere considerate in senso generale, è necessario chiarire a quali specie ci si riferisce e se presenti nel S.I.C. ...omissis
4. ...omissis... il tempo necessario all'esaurimento della/e sostanza/e riportato risulta essere pari a 617 anni. Se così fosse, sorge spontaneo chiedersi: dove sarà conservato/stoccato il materiale? Questo aspetto risulterebbe un importante vincolo per la conservazione futura del S.I.C. ipotecendo l'area per un tempo quasi infinito;



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO

PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E SERVIZI

- 5....omissis ... per le emissioni in atmosfera è necessario chiarire secondo quali parametri biologici e tossicologici le 'immissioni siano risibili' ...omissis;
6. per l'impatto dovuto al traffico veicolare e navale, lo studio presentato, utilizza un reticolo di dimensioni tali che sembrerebbero diluire eccessivamente i composti in esame, pertanto non è chiaro secondo quali criteri è stata scelta la dimensione dello stesso;
7. per gli aspetti biologici ed ecologici è necessario eseguire uno studio ad hoc. Infatti, se gli elaborati proposti richiamano gli elenchi della flora e fauna realizzati all'epoca della istituzione della Riserva e del successivo PAN, dobbiamo ritenerli in punto biologico vetusti e necessitano, quindi, di integrazione perché negli ultimi anni sia a causa della crescente pressione antropica e/o Progetti probabilmente sono avvenute variazioni negli stadi serali; inoltre, sono documentate importanti presenze di specie prioritarie."

Al punto 8 il componente sostiene che occorre che la ditta proponente elabori un modello previsionale degli scenari incidentali di riferimento caratterizzati dalla perdita di contenimento per la sostanza nelle fasi di carico/scarico, stoccaggio, trasferimento e processo; eventuali scenari incidentali meritevoli di ulteriori approfondimenti, ma per i quali non è possibile realizzare un'efficace modellizzazione (ad es. a causa delle proprietà fisico-chimiche della sostanza o di altre specifiche caratteristiche); stima delle incertezze dei risultati ottenuti e dell'analisi di sensibilità del modello. Inoltre, è opportuno verificare se sulla base delle sole proprietà chimiche e fisiche delle sostanze pericolose lavorate è dimostrato che possono provocare un incidente 'irrelevante'. Rileva inoltre che "...omissis Sembrerebbero evidenti incongruenze il quantitativo di soda caustica movimentato ton/anno tra quanto riportato a pag. 16 (25.000) e a pag. 17 circa 31.000 ton/anno; e la durata delle operazioni di scarico tra quanto a pag. 7 e a pag. 15.

Il parere conclude ritenendo opportuno, per la valutazione oggettiva dell'incidenza del Progetto sul S.I.C. di interesse, che vengano compiute le integrazioni biologiche rilevate.

All.C - Dott. Agr. Nicola Zinni– prot. 33399 del 10.06.2019. "... omissis.. dagli elementi e dai dati desunti dallo studio di incidenza ambientale e relativi allegati, presentato dalla Ditta Hadri Tanks srl, il progetto di adeguamento del deposito costiero non determina incidenze negative significative sugli habitat e sulle specie faunistiche tutelati presenti nel vicino SIC IT7140108 Punta Aderci – Punta della Penna. Tuttavia, in considerazione del rischio potenziale sul sistema ambientale, connesso al tipo di attività, si ritiene sia importante prescrivere, anche alla luce degli obiettivi previsti nelle Misure di conservazione sito- specifiche approvate con Deliberazione di G.R. n° 494/2017, le seguenti misure di protezione e conservazione:

- creare una fascia di protezione (buffer zone), larga 3-4 metri, perimetralmente agli impianti, dove è possibile, attraverso la messa a dimora di specie arbustive, prelevate da vivai che utilizzano ecotipi locali, quali: *Rosa sempervirens*, *Pistacia lentiscus*, *Prunus spinosa*, *Spartium junceum*, *Phillyrea latifolia*, *Myrtus communis*, *Rhamnus alaternus*, *Ligustrum vulgare*.
- Piano di monitoraggio che preveda punti di rilevamento fissi, localizzati sulla linea di confine del SIC, nel punto più vicino ad Hadri Tanks, internamente ed esternamente al SIC, con tempi di rilevamento ogni 3-5 anni, per verificare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie faunistiche di interesse comunitario presenti.

Il piano di monitoraggio sarà realizzato da esperti delle tematiche trattate e i risultati saranno illustrati in relazioni periodiche, firmate e timbrate da professionista abilitato per gli aspetti biologici, e messi a disposizione dei competenti Uffici che ne faranno richiesta."

La relazione conclusiva del Dott. Agr. Nicola Zinni è stata integrata in data 08.07.2019 prot. 39897 con cui è stata dettagliata l'attività di monitoraggio come segue:



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO

PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E SERVIZI

"... omissis.. l'attività di monitoraggio, con tempi di rilevamento ogni 3 – 5 anni, deve prevedere:

- almeno n° 2 rilievi, nell'arco dell'anno di monitoraggio, che tengano conto delle fasi fenologiche delle specie vegetali e delle fasi riproduttive della fauna;*
- il numero dei punti di rilievo, materializzati sotto forma di transetti, deve essere di almeno cinque e devono essere localizzati sulla linea di confine del SIC, nel punto più vicino ad Hadri Tanks, internamente ed esternamente al SIC;*
- le dimensioni di ciascun punto di rilievo (transetto) dovranno essere di almeno mt. 4,0 x 50,0 e, quindi, pari a mq. 200,0.*

Si ribadisce che il piano di monitoraggio dovrà essere realizzato da esperti delle tematiche trattate e i risultati illustrati in relazioni periodiche, firmate e timbrate da professionista abilitato per gli aspetti biologici, e messi a disposizione dei competenti Uffici che ne faranno richiesta."(All.D)

Il proponente, in data 05.06.2019 prot. 32678, come richiesto dalla commissione, ha inviato i chiarimenti richiesti nel verbale nr. 3/2019, inviando altresì lo studio ornitologico denominato *"Analisi predittiva dell'impatto di Recogen sulla comunità ornitica con specifico riferimento alla specie gabbiano reale (Larus michahellis) e fraterno (Charadrius alexandrinus) del sedime operativo dell'azienda Puccioni Spa"*.

In tale nota di chiarimento (All. E) si precisa che il "rischio chimico" e il "rischio biologico" sono contemplati all'interno del D.Lgs 81/2008 che disciplina la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro. Alla nota sono state allegate le schede di sicurezza le quali non evidenziano pericoli o indicazioni tossicologiche che coinvolgano l'ambiente (flora, fauna ed ecosistemi). Inoltre si evidenzia, come già indicato nella documentazione presentata, che i serbatoi dedicati all'idrossido di sodio al 50% (ovvero all'acido fosforico) sono collocati all'interno di un bacino di contenimento, di conseguenza la sostanza chimica non entrerà mai in contatto con l'ambiente circostante. Non vi saranno fasi di lavorazione della soda, la quale verrà solo stoccata all'interno dei serbatoi dedicati. Si conferma che il quantitativo di idrossido di sodio al 50% da stoccare sarà pari a 25.000 tonnellate l'anno. Infine, in merito allo studio redatto dall'Università degli studi di Teramo, condotto su alcune specie di uccelli quali il Fraterno e il Gabbiano reale, risulta evidente che nessuno dei disturbi menzionati nello studio, che potrebbero minacciare la conservazione e la salvaguardia di tali specie, riguarda le attività di Hadri Tanks.

Valutazione di Incidenza ambientale

Dall'esame dello studio d'incidenza e dei relativi allegati, soprattutto nelle parti che riguardano la valutazione del rischio reale di incidenza sulla fauna e sulla flora, emerge quanto segue.

1) I n° 6 serbatoi di deposito esistenti sono situati ciascuno entro una vasca di contenimento in cemento armato, di idonea cubatura, per scongiurare qualsiasi rischio sull'ambiente circostante dovuto a fuoriuscite accidentali delle sostanze in stoccaggio.

2) In n° 2, dei 6 serbatoi, viene stoccato o acido fosforico o idrossido di sodio al 50% per evitare qualsiasi contatto tra i due prodotti chimici e, quindi, rischio di esplosione; qualora si decidesse di cambiare il prodotto stoccato all'interno dei due serbatoi (n° 5 e n° 6) è prevista la bonifica sia dei serbatoi che delle tubazioni.

3) Allo stato attuale gli sfiati dei serbatoi esistenti sono privi di sistemi di abbattimento.

Al fine di ridurre le emissioni, verranno installate, una per ogni serbatoio esistente, delle guardie idrauliche sia nel bacino dei serbatoi adibiti allo stoccaggio della soda/acido fosforico che in quello dove viene stoccato l'acido solforico.



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO

PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E SERVIZI

All'interno delle guardie idrauliche sono presenti le soluzioni tampone che hanno il compito di neutralizzare le tracce delle sostanze (acide o basiche) presenti nell'aria all'interno dei serbatoi che verrà espulsa attraverso gli sfiati.

4) I rifiuti prodotti sono riconducibili esclusivamente all'accumulo delle acque di prima pioggia; le stesse saranno raccolte all'interno di due serbatoi di accumulo. Mentre le acque di seconda pioggia vengono convogliate direttamente nella rete delle acque bianche del Consorzio Industriale.

Nella fase di cantiere, i materiali temporaneamente accumulati verranno ricoperti con teli onde evitare dispersioni in caso di vento; mentre i residui delle lavorazioni saranno allontanati dal cantiere.

5) Riguardo all'impatto acustico, sono state effettuate delle rilevazioni fonometriche per valutare l'influenza del rumore sul SIC.

Dai dati relativi all'indagine fonometrica (Allegato 16 dello studio Vinca) risulta che:

a) le emissioni sonore emesse durante lo scarico del prodotto non influenzano il clima acustico ai margini del SIC e tantomeno all'interno dello stesso;

b) l'influenza del rumore sul SIC proveniente dal porto coinvolge una modestissima superficie (0,0003%) dell'intero territorio del SIC, e si protrae per un brevissimo periodo di tempo (0,003% del tempo su base annuale nel caso di ingresso e uscita della nave in porto – 0,01% del tempo su base annuale nel caso di manovre di spostamento della nave in prossimità della banchina).

La CCVA, come dettagliato in narrativa, ha esaminato la documentazione presentata richiedendo integrazioni ed approfondimenti. I componenti esperti ambientali della CCVA, nel numero di due su tre, hanno espresso parere positivo per le motivazioni contenute nelle relazioni degli stessi allegati A – C al presente provvedimento. Il componente Dott. Prof. Mazzatenta solleva ancora criticità e richiede ulteriori studi, come specificato nella relazione allegato B.

La ditta proponente ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto alle criticità sollevate sia in sede di commissione che nel parere del Dott. Prof. Andrea Mazzatenta, con quanto riportato nell'allegato "E".

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, e da quanto rilevato dagli elementi e dai dati desunti dallo studio di incidenza ambientale e relativi allegati, presentato dalla Ditta Hadri Tanks srl, nonché dai pareri espressi dalla CCVA,

Considerato che l'impianto di stoccaggio è preesistente rispetto all'istituzione dell'area protetta e delle relative norme di salvaguardia, e che le modifiche da apportare allo stabilimento riguardano sia l'inserimento di nuova sostanza da stoccare (idrossido di sodio al 50%) che lavori di adeguamento degli impianti migliorativi delle condizioni ambientali,

Considerato inoltre che la Valutazione di Incidenza Ambientale, nel caso di specie, trattandosi di studio inerente un impianto preesistente rispetto all'istituzione dell'area oggetto di tutela, posto al di fuori del SIC ma a confine con lo stesso, è orientata principalmente alla individuazione delle misure di mitigazione, come sancito anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 209/2011 la quale, analizzando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 6 della L.R. Toscana n. 10/2010, che prevedeva la valutazione di impatto ambientale anche per gli impianti preesistenti all'entrata in vigore della normativa di riferimento non oggetto di modifiche, ha dichiarato la stessa infondata, precisando che la VIA può essere richiesta anche in occasione del rinnovo di autorizzazioni. Ha chiarito, inoltre, che la richiamata valutazione, con riferimento agli impianti già



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO

PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E SERVIZI

esistenti all'epoca dell'entrata in vigore della normativa e non oggetto di modifiche, ha la finalità non di rimuovere gli impianti, ma nell'ambito di un corretto bilanciamento degli interessi, di individuare possibili misure di mitigazione,

si rileva che il progetto di adeguamento del deposito costiero non determina incidenze negative significative sugli habitat e sulle specie faunistiche tutelate presenti nel vicino SIC IT7140108 "Punta Aderci – Punta della Penna".

Per tutto quanto premesso e considerato;

Visto il DPR 8.09.1997 n. 357 come modificato ed integrato dal DPR 12.03.2003 n. 120 e ss.mm.;

Considerato che la competenza della V.Inc.A è stata trasferita ai Comuni con l'entrata in vigore della LR 28 agosto 2012 n. 46, che ha modificato le competenze in materia paesaggistica previste dall'Art. 1 della LR 13 febbraio 2003 n. 2, delegando ai Comuni la valutazione di incidenza dei progetti e programmi di competenza comunale;

Richiamata la circolare della Regione Abruzzo prot. 7378 del 02.10.2012 inerente prime modalità applicative della LR 46/2012;

Vista la DGR Abruzzo n. 930 del 30.12.2016 *"Criteri per l'esercizio e il coordinamento delle funzioni amministrative in materia di procedure ambientali e di valutazioni di incidenza"*;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2013 *"Procedimenti in materia ambientale - atto di indirizzo"*, come modificata con deliberazione di GC n. 44 del 16.02.2018, che attribuisce al Dirigente la facoltà di stabilire in quali casi acquisire consulenze specialistiche, in base alla complessità degli interventi;

Vista la DGR 497/2017 "Approvazione misure di conservazione sito-specifiche per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo per i SIC: IT7140108 Punta Aderci Punta della Penna ...";

**il Dirigente
in qualità di Autorità competente**

esprime parere favorevole in merito alla valutazione di incidenza dell'intervento di ADEGUAMENTO DEPOSITO COSTIERO PER LO STOCCAGGIO DELL'ACIDO SOLFORICO E DELL'ACIDO FOSFORICO, che riguarda gli interventi descritti in narrativa, poiché gli stessi non hanno impatto negativo significativo sul SIC IT7140108 Punta Aderci Punta della Penna, con le mitigazioni e prescrizioni di seguito indicate.

Mitigazioni

- a) creare una fascia di protezione (buffer zone), larga 3-4 metri, perimetralmente agli impianti, dove è possibile, attraverso la messa a dimora di specie arbustive, prelevate da vivai che utilizzano ecotipi locali, quali: Rosa sempervirens, Pistacia lentiscus, Prunus spinosa, Spartium



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO

PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091

SETTORE 4° - URBANISTICA E SERVIZI

junceum, Phillyrea latifolia, Myrtus communis, Rhamnus alaternus, Ligustrum vulgare, al fine di ridurre il rischio potenziale sul sistema ambientale connesso al tipo di attività;

- b) Piano di monitoraggio per la verifica dello stato di conservazione degli habitat e delle specie faunistiche di interesse comunitario presenti, da eseguirsi con tempi di rilevamento ogni 3 – 5 anni, e che dovrà prevedere:
- almeno n° 2 rilievi, nell'arco dell'anno di monitoraggio, che tengano conto delle fasi fenologiche delle specie vegetali e delle fasi riproduttive della fauna;
 - il numero dei punti di rilievo, materializzati sotto forma di transetti, deve essere di almeno cinque che devono essere localizzati sulla linea di confine del SIC, nel punto più vicino ad Hadri Tanks, internamente ed esternamente al SIC;
 - le dimensioni di ciascun punto di rilievo (transetto) dovranno essere di almeno mt. 4,0 di lunghezza x mt 50,00 di profondità, e quindi pari a mq. 200,00.
 - Il piano monitoraggio dovrà essere realizzato da esperti delle tematiche trattate e i risultati dovranno essere illustrati in relazioni periodiche, firmate e timbrate da professionista abilitato per gli aspetti biologici, e messi a disposizione dei competenti Uffici che ne faranno richiesta.

Vasto, 09.07.2019

Servizio ambiente
Istruttore tecnico direttivo
Arch. La Palombara Gisella

IL DIRIGENTE
Monteferrante Dott. Stefano

Firmato digitalmente da:Stefano Monteferrante
Data:09/07/2019 14:06:16

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

IMPIANTO: HADRI TANKS S.r.l. Via Osca n°89 Zona Ind.le – 66054 Città del Vasto (CH)							Data 05.06.2018 Pag. <u>28</u> di <u>28</u>							
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni		Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa		Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o m x m]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
			[h/giorno]	[Giorni/anno]					(Kg/h)	(Kg/anno)				
E13	Sfiato serbatoio 1 deposito	135	3,5	10	variabile	Amb.	Acido solforico	2	2,7*10 ⁻⁴	9,45*10 ⁻³	4,3	0,1	Guardia idraulica	---
E14	Sfiato serbatoio 2 deposito	135	3,5	10	variabile	Amb.	Acido solforico	2	2,7*10 ⁻⁴	9,45*10 ⁻³	4,3	0,1	Guardia idraulica	---
E15	Sfiato serbatoio 3 deposito	135	3,5	10	variabile	Amb.	Acido solforico	2	2,7*10 ⁻⁴	9,45*10 ⁻³	4,3	0,1	Guardia idraulica	---
E16	Sfiato serbatoio 4 deposito	135	3,5	10	variabile	Amb.	Acido solforico	2	2,7*10 ⁻⁴	9,45*10 ⁻³	4,3	0,1	Guardia idraulica	---
E24	Sfiato serbatoio 5 deposito	160	5	2	variabile	Amb.	Acido fosforico	2	3,2*10 ⁻⁴	3,2*10 ⁻³	4,3	0,1	Guardia idraulica	---
E26	Sfiato serbatoio 6 deposito	160	5	2	variabile	Amb.	Acido fosforico	2	3,2*10 ⁻⁴	3,2*10 ⁻³	4,3	0,1	Guardia idraulica	---
E27	Gruppo elettrogeno	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera dd) del Dlgs 152/06					NOx, SOx, CO, CO2, Polveri, Idrocarburi incombusti	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera dd) del Dlgs 152/06						

Timbro e firma del Gestore

(*) C= Ciclone
A.U.= Abbattitore a umido
A.D.= Adsorbitor
F.T.= Filtro a tessuto

A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi
A.S.= Assorbitor
P.E.= Precipitatore elettrostatico
P.C.= Postcombustore catalitico
P.T.= Postcombustore termico

Altri (specificare):

Timbro e firma del Tecnico abilitato

